



REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA FITDS

- INDICE -

TITOLO I LA GIUSTIZIA FEDERALE

CAPO I NORME DI COMPORTAMENTO

- ART. 1 DOVERI ED OBBLIGHI GENERALI
- ART. 2 APPLICABILITA' E CONOSCENZA DELLE REGOLE
- ART. 3 RESPONSABILITA'

CAPO II INFRAZIONI E SANZIONI

- ART. 4 INFRAZIONI
- ART. 5 TENTATIVO DI INFRAZIONE
- ART. 6 OBBLIGO DI DENUNCIA
- ART. 7 SANZIONI
- ART. 8 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
- ART. 9 RECIDIVA
- ART. 10 CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
- ART. 11 CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
- ART. 12 CIRCOSTANZE ATTENUANTI
- ART. 13 CONCORSO DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI
- ART. 14 VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE
- ART. 15 CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI
- ART. 16 PRESCRIZIONE
- ART. 17 INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE
- ART. 18 SOSPENSIONE CAUTELARE

CAPO III ORGANI DI GIUSTIZIA

- ART. 19 ELENCO DEGLI ORGANI
- ART. 20 COMPOSIZIONE E COMPITI
- ART. 21 FUNZIONAMENTO
- ART. 22 RICUSAZIONE ED ASTENSIONE
- ART. 23 PROCEDURA PER LA RICUSAZIONE
- ART. 24 SEGRETERIA E SEDE

CAPO IV IL PROCEDIMENTO

- ART. 25 REGOLE DI PROCEDURA- PRINCIPI INFORMATIVI
- ART. 26 IL PROCURATORE FEDERALE
- ART. 27 IL PROCEDIMENTO DAVANTI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA
- ART. 28 LA REVISIONE
- ART. 29 ESECUTORIETA' DELLE DECISIONI

CAPO V I PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

- ART. 30 LA GRAZIA
- ART. 31 L'AMNISTIA

ART. 32 L'INDULTO
ART. 32bis DISAPPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA
ART. 33 LA RIABILITAZIONE

TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 34 IL COLLEGIO ARBITRALE
ART. 35 FUNZIONE CONSULTIVA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA
ART. 36 NORMA TRANSITORIA
ART. 37 ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I - LA GIUSTIZIA FEDERALE

CAPO I

NORME DI COMPORTAMENTO

ARTICOLO 1

DOVERI ED OBBLIGHI GENERALI

1. Le Società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.T.D.S., i provvedimenti, gli atti e le decisioni federali.
2. A tutti è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o Enti parimenti operanti nell'ambito federale, e di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso di emanazione provvedimenti da parte degli Organi di Giustizia Federale.
3. I tesserati e gli affiliati devono attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e devono agire sempre secondo i principi generali della lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
4. I tesserati ed i rappresentanti degli affiliati, se convocati, sono obbligati a presentarsi innanzi agli Organi della Giustizia Sportiva.
5. Sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale.

ARTICOLO 2

APPLICABILITÀ E CONOSCENZA DELLE REGOLE

1. In assenza di specifiche norme del presente Codice e degli altri regolamenti federali, gli Organi della giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi costituzionali, ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.
2. L'ignoranza dello Statuto, dei regolamenti e delle altre norme emanate dagli organi federali competenti non può essere invocata ad alcun effetto.
3. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione.

ARTICOLO 3 RESPONSABILITÀ

1. I soggetti di cui all'articolo 1 sono passibili delle sanzioni previste nel presente Regolamento.
2. Gli affiliati sono direttamente ed oggettivamente responsabili per gli illeciti sportivi commessi dai propri tesserati; agli stessi effetti rispondono altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato dei propri accompagnatori e sostenitori, salvo dimostrino, in entrambi i casi, la propria completa estraneità ed inconsapevolezza del fatto. Si presumono, altresì, responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio.
3. Gli affiliati e tesserati rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico, quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni. La mancata richiesta di intervento della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, l'aggravamento della sanzione.
4. I tesserati, gli affiliati ed i loro dirigenti rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società affiliate o aderenti sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dalle società medesime.
5. Gli affiliati ed i tesserati rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali.
6. Gli affiliati sono presunti responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone ad essi estranei. La responsabilità è esclusa quando dalle prove da essi fornite, dall'istruttoria svolta in merito, o dal dibattimento, risulti o vi sia un ragionevole dubbio che l'affiliato non abbia partecipato all'illecito o lo abbia ignorato.

CAPO II

INFRAZIONI E SANZIONI

ARTICOLO 4 INFRAZIONI

Le infrazioni oggetto del presente regolamento sono:

a. violazione dei principi di lealtà e correttezza;

b. illecito sportivo e frode sportiva: si intende per illecito sportivo ogni atto o comportamento posto in essere da società, atleti e tesserati, sia direttamente che a mezzo di altri a loro nome e/o nel loro interesse, che sia diretto ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio agonistico; rientrano nell'ipotesi di frode sportiva gli atti o tentativi diretti a violare norme sull'età degli atleti, a consentire la partecipazione a gare di atleti sotto falso nome o falsa attestazione di qualifica.

b1. La violazione di norme che regolano il tesseramento, la cittadinanza od altra condizione personale costituisce frode sportiva. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping, nonché quelle previste ex legge 401/1989.

b2. Chiunque commette un illecito sportivo è punito con la sanzione della sospensione da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 2 anni.

b3. La frode sportiva è punita con la sanzione della squalifica a tempo determinato da un minimo di 1 mese ad un massimo di 2 anni.

c. illecito amministrativo: costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi di Giustizia Sportiva e dagli altri organi di controllo della F.I.T.D.S., ovvero i comportamenti comunque diretti ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia.

c1. L'illecito amministrativo è punito con la sanzione della sospensione da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 2 anni.

d. comportamenti non regolamentari posti in essere da tesserati durante ovvero in occasione della disputa di una gara;

e. dichiarazioni lesive: consistenti in dichiarazioni scritte o verbali lesive della reputazione ed immagine del CONI e della Federazione, del prestigio, dignità e onorabilità di dirigenti federali, società affiliate e tesserati;

f. somministrazione ed uso di sostanze e metodi dopanti:

f1. Le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli sono contenute nelle Norme Sportive Antidoping e relativi allegati emanate dal CONI in conformità alle direttive e ai programmi illustrati dal Codice Mondiale WADA.

f2. In caso di violazione della normativa antidoping si applicheranno le sanzioni previste dalla medesima normativa antidoping del CONI.

g. Gli affiliati rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di possesso, come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del CONI, salvo che non dimostrino la loro estraneità rispetto a quanto sopra indicato.

h. comportamento discriminatorio:

h1. costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

h2. Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione.

h3. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione.

ARTICOLO 5 TENTATIVO DI INFRAZIONE

1. L' Affiliato o il tesserato che compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere l'infrazione o che ne è comunque responsabile è punito, se l'azione non si compie e l'evento

non si verifica, con la medesima sanzione che gli sarebbe stata inflitta se l'infrazione si fosse consumata diminuita da un terzo a due terzi.

2. Qualora il colpevole desista volontariamente dall'azione, egli soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano di per sé un'infrazione diversa.

3. Se il colpevole volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

ARTICOLO 6 OBBLIGO DI DENUNZIA

1. Il tesserato con incarichi federali o arbitrali che in venga a diretta conoscenza di fatti che possono rientrare nelle ipotesi di infrazioni di cui all'art. 4, deve informare immediatamente il Procuratore Federale.

2. La denuncia dovrà essere presentata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inoltrata direttamente al Procuratore Federale presso la sede della F.I.T.D.S. entro 15 giorni dal verificarsi dei fatti denunciati.

3. L'omessa denuncia, cui è equiparata la denuncia irrituale, è sanzionata con la sospensione non inferiore a 3 (tre) mesi e un massimo di 3 (tre) anni.

ARTICOLO 7 SANZIONI

1. Le sanzioni comminabili sono le seguenti:

- a) **ammonizione:** consiste in un rimprovero ufficiale, verbale o scritto ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti che scaturiscono dal rapporto in essere, nonché ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni;
- b) **deplorazione:** consiste in una nota di biasimo scritta e motivata per lievi trasgressioni;
- c) **ammenda:** consiste nell'obbligo di corrispondere alla F.I.T.D.S una sanzione pecuniaria da un minimo di €20,00 ad un massimo di €500,00 per i soggetti affiliati e tesserati. Nei casi di gravi violazioni rilevanti per l'ordinamento sportivo la pena può essere aumentata fino al doppio;
- d) **sospensione:** consiste nell'inibizione, per le società, a partecipare all'attività federale e per i tesserati, a svolgere le proprie funzioni riconosciute dall'Ordinamento Federale, per attività nazionale e/o internazionale per un periodo minimo di una gara fino ad un massimo di due anni;
- e) **squalifica:** consiste nella inibizione all'atleta a svolgere attività sportiva da un minimo di una gara oppure a tempo determinato da un minimo di 15 giorni fino ad un massimo di due anni;

f) **radiazione:** consiste nella esclusione in via definitiva degli Affiliati o dei Tesserati dall'elenco della F.I.T.D.S. Può essere inflitta per condotte, anche omissive, degli Affiliati e dei Tesserati di tale gravità che rendano inammissibile la permanenza del loro autore nell'ambito della F.I.T.D.S. L'Affiliato ed il Tesserato radiati vengono segnalati al CONI ed alle altre Federazioni sportive nazionali;

g) **non assegnazione o revoca di un titolo.**

ARTICOLO 8 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

1. Gli Organi di Giustizia Sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dell'infrazione commessa e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché la recidiva, nel rispetto del principio della proporzionalità e gradualità della pena.
2. Non si dà, pertanto, luogo all'applicazione di attenuanti, aggravanti, loro concorso o prevalenza, ma solo alla recidiva, per tutte le infrazioni punibili nell'ordine, con:
 - a) ammonizione;
 - b) deplorazione;
 - c) ammenda;
 - d) sospensione per la società per una gara e per il tesserato per una gara;
 - e) squalifica per l'atleta per una gara.
3. Per le infrazioni punibili con sanzioni di maggiore gravità, l'Organo competente deve procedere preventivamente alla valutazione dei loro elementi costitutivi, al calcolo delle aggravanti ed attenuanti, alla determinazione della loro prevalenza od equivalenza ed all'applicazione della recidiva.
4. Costituiscono sanzioni di maggiore gravità, rispetto a quelle precedentemente indicate e nell'ordine:
 - a) sospensione di società o di tesserato per più di una gara;
 - b) squalifica di atleta per un periodo superiore al minimo;
 - c) radiazione.

ARTICOLO 9 RECIDIVA

1. Chiunque commetta - dopo aver riportato una sanzione disciplinare – una nuova violazione può essere sottoposto ad un aumento fino ad un terzo della pena da infliggere per la nuova infrazione.
2. La pena può essere aumentata fino alla metà:
 - a. se la nuova infrazione è della stessa indole
 - b. se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla sanzione precedente
 - c. se la nuova infrazione è stata commessa durante l'esecuzione della sanzione, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della sanzione.

3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nel comma precedente, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
4. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena, nel caso previsto dal comma 1, può essere sino alla metà e, nei casi previsti alle lettere a), b) e c), può essere aumentata fino ai due terzi.
5. In nessun caso l'aumento della sanzione, per effetto della recidiva, può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
6. Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti previsti per la recidiva.
7. La contestazione della recidiva è obbligatoria da parte del Procuratore Federale.
8. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

ARTICOLO 10 CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

1. In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o responsabile dell'infrazione e la particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - b) aver danneggiato persone o cose;
 - c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni alla organizzazione;
 - d) aver agito per motivi abietti o futili;
 - e) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
 - f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi delle istituzioni federali o di qualsiasi altro tesserato;
 - g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
 - h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
 - i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
 - j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri il vantaggio, il profitto ovvero l'impunità di un'altra violazione disciplinare;
 - k) aver commesso infrazione durante l'esecuzione di una precedente sanzione disciplinare.

ARTICOLO 11 CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

1. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla.
2. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto per la violazione più grave.
3. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

ARTICOLO 12 CIRCOSTANZE ATTENUANTI

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a. aver agito in stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui;
 - b. avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
 - c. aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole;
 - d. aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
2. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze su indicate, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

ARTICOLO 13 CONCORSO DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI

1. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla.
2. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
3. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

ARTICOLO 14 VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto al soggetto cui si riferiscono.

ARTICOLO 15

CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI

1. L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
2. Nel caso in cui l'Organo ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.
3. Nel caso in cui ritenga prevalere le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.

ARTICOLO 16

PRESCRIZIONE

1. Le infrazioni si prescrivono in 2 (due) anni dalla data di commissione dell'illecito.
2. Le infrazioni per illecito sportivo, ivi comprese le infrazioni alle Norme sportive Antidoping, si prescrivono in 8 (otto) anni.
3. I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.
4. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro Giudice, sportivo, amministrativo o ordinario, ed in caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposto dal presente Regolamento. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.

ARTICOLO 17

INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE

1. Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna.
2. Sono cause interruttive:
 - a. l'interrogatorio davanti al Procuratore Federale;
 - b. l'invito a presentarsi davanti al Procuratore Federale per rendere l'interrogatorio;
 - c. la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare;
 - d. la decisione che applica la misura cautelare della sospensione.
3. Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1 e 2 del precedente articolo 16 possono esser prolungati oltre la metà.

4. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'incolpato.

ARTICOLO 18 SOSPENSIONE CAUTELARE

1. La sospensione cautelare è un provvedimento eccezionale che può essere adottato dall'Organo giudicante su richiesta del Procuratore federale.
2. La sospensione può essere richiesta sia durante la fase delle indagini che durante le fasi del dibattimento in presenza di determinati presupposti che sono:
 - a. la gravità dell'infrazione;
 - b. gravi indizi di colpevolezza;
 - c. l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la reiterazione delle violazioni.
3. La durata della sospensione non può essere superiore ai 60 (sessanta) giorni. Non è rinnovabile e può essere revocata o modificata dal Giudice prima della conclusione del dibattimento. Contro la stessa è ammesso reclamo al Giudice di appello.
4. I periodi di sospensione già scontati, devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.
5. Il provvedimento di sospensione è impugnabile.
6. Il provvedimento di sospensione cautelare deve essere compiutamente motivato.
7. Qualora il Giudice accolga la richiesta del Procuratore Federale, il provvedimento di sospensione deve contenere, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, le seguenti indicazioni:
 - a. indicazione delle generalità dell'incolpato e degli elementi che servono ad identificarlo;
 - b. descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate. Nella sua decisione, il Giudice può dare ai fatti contestati una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal Procuratore Federale se più favorevole al reo;
 - c. la motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza, le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare e la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
 - d. esposizione dei motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
 - e. la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
 - f. la data e la sottoscrizione del Giudice.

CAPO IV

ORGANI DI GIUSTIZIA

ARTICOLO 19 ELENCO DEGLI ORGANI

1. Gli Organi federali di Giustizia sportiva sono:
 - a. il Procuratore Federale
 - b. il Giudice di primo grado
 - c. la Commissione di Appello

ARTICOLO 20 COMPOSIZIONI E COMPITI

1. Per la composizione ed i compiti degli Organi di Giustizia federale si rinvia all'art. 39, dello Statuto della F.I.T.D.S.

ARTICOLO 21 FUNZIONAMENTO

1. Per la validità delle riunioni del Giudice di primo grado e della Commissione di Appello è necessario l'intervento di 3 (tre) membri compreso il Presidente.
2. Le decisioni degli organi giudicanti sono prese a maggioranza di voti.
3. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

ARTICOLO 22 RICUSAZIONE ED ASTENSIONE

1. Ciascun componente degli Organi di Giustizia, ad eccezione del Procuratore federale, può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:
 - a. se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
 - b. se il difensore di una delle due parti o, comunque, una delle parti è un prossimo congiunto di lui o del coniuge;
 - c. se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
 - d. se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio;
 - e. se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso danneggiato dell'infrazione;
 - f. se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzione del Procuratore Federale;
 - g. se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'addebito disciplinare.

2. Ha inoltre l'obbligo di astenersi nei casi previsti alle lett. a) b) c) d) e) e f) del precedente comma. L'obbligo di astenersi sussiste in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità.

ARTICOLO 23 PROCEDURA PER LA RICUSAZIONE

1. Il ricorso per ricusazione sospende il relativo procedimento.
2. Sulla ricusazione decide:
 - a. il Giudice di primo grado se la richiesta riguarda un componente della Commissione d'Appello;
 - b. la Commissione d'Appello se la richiesta riguarda un componente del Giudice di primo grado;
3. Il ricorso per la ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto entro 10 (dieci) giorni da quando l'interessato od il Procuratore viene a conoscenza della composizione dell'Organo giudicante. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.
4. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione è accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenuto o ricusato conservano efficacia e dovrà indicare il nominativo del Giudice supplente che deve sostituire il Giudice ricusato.
5. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il Giudice prima della pronuncia dichiara di astenersi.
6. La decisione dovrà essere adottata entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento del ricorso.
7. La decisione, pronunciata dopo aver ascoltato il giudice ricusato, ed assunte se del caso le prove offerte, non è impugnabile.
8. Il Ricorso per la ricusazione dovrà essere accompagnato dalla tassa il cui importo è determinato dal Consiglio Federale. Sia nel caso di rigetto che di accoglimento della ricusazione, la tassa versata verrà trattenuta dalla Federazione e verrà impiegata per le spese ordinarie della stessa.
9. Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
10. Il Procuratore Federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza.

ARTICOLO 24 SEGRETERIA E SEDE

1. Funge da Segretario di ciascun organo di Giustizia federale il componente più giovane di nomina o, a parità di anzianità di età.
2. Gli Organi di Giustizia federale hanno tutti sede presso la sede della Federazione.

CAPO V

IL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 25

REGOLE DI PROCEDURA – PRINCIPI INFORMATIVI

1. Le regole applicabili alla procedura davanti gli organi di Giustizia sono quelle contenute nel presente Regolamento; nel silenzio del Regolamento, sono determinate dall'organo giudicante nel rispetto dei principi informativi dell'ordinamento giuridico e dei principi del diritto Processuale penale, civile ed amministrativo.

ARTICOLO 26

IL PROCURATORE FEDERALE

1. Il Procuratore Federale è competente a svolgere indagini ed inchieste su denunce in materia di violazione di norme federali compreso quanto previsto nel presente Regolamento di Giustizia e delle disposizioni che disciplinano l'attività sportiva svolta dalla Federazione, con esclusione delle infrazioni meramente tecniche.
2. L'Ufficio del Procuratore federale ha il compito ed il dovere di svolgere le inchieste e le istruttorie:
 - a) su istanza di parte, sulle denunce ricevute in conformità dell'art. 4, da parte di Organi federali, Commissioni federali, Società, tesserati laddove sia segnalato od emerga con chiarezza un fondato motivo per ritenere che i fatti esposti possano integrare violazioni alle norme dello Statuto ed ai Regolamenti federali e, comunque, all'obbligo di tenere una condotta conforme ai principi indicati all'art.1; l'istanza di parte dovrà essere accompagnata da una tassa il cui importo è determinato dal Consiglio Federale. Detta tassa verrà incamerata dalle casse federali;
 - b) d'ufficio ogni qualvolta, in virtù del suo ufficio, abbia notizia di un'infrazione commessa;
 - c) sui ricorsi presentati da soggetti affiliati;
 - d) qualora il Giudice di primo grado ritenga di trasmettere gli atti per un supplemento di istruttoria in ordine ad eventuali trasgressioni emerse in sede di giudizio non rientranti fra le competenze del predetto Organo di Giustizia, e nei casi non rientranti nelle sue funzioni di organo delle infrazioni tecniche e che possono invece interessare a quelle procuratorie.
3. Il Procuratore Federale nell'ipotesi in cui non rilevi la denuncia improcedibile promuove l'azione disciplinare contestando formalmente i fatti addebitati all'incolpato ovvero istruisce il ricorso specificando i fatti da contestare, le norme che si ritengono violate nonché i testi da chiamare in giudizio.
4. La contestazione e l'avvio del procedimento devono essere comunicati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'indicazione specifica dei fatti

contestati in modo da consentire all'incolpato ed alle parti legittimate la pienezza del diritto di controdedurre.

5. All'uopo la contestazione e l'avvio del procedimento devono contenere il termine non inferiore a 20 (venti) giorni entro il quale l'incolpato o la controparte può fornire direttamente, o per il tramite di un difensore munito di delega, le controdeduzioni.
6. La parte legittimata come primo atto a propria difesa deve eleggere domicilio per le comunicazioni di rito. In difetto, queste verranno effettuate presso la Società di appartenenza.
7. Il procuratore federale nella fase istruttoria, procede all'interrogatorio degli incolpati ed alla audizione dei testimoni, all'acquisizione di documenti e di ogni altro elemento di prova ritenuto utile per il compimento dell'istruttoria redigendo verbale. A conclusione dell'istruttoria, e in via ordinataria nel termine non superiore ai 90 giorni dalla ricezione della denuncia o dalla conoscenza del fatto, ove la procedibilità risulti d'ufficio, il Procuratore Federale procederà in via alternativa:
 - a) all'archiviazione per manifesta infondatezza della denuncia o per esito negativo degli accertamenti; è fatta salva la possibilità di impugnare il provvedimento di archiviazione da parte degli interessati.
 - b) alla trasmissione degli atti al Giudice di primo grado con una relazione che riassume i risultati degli accertamenti, indicando le prove e gli indizi, formulando, nel contempo, una richiesta di condanna dell'indagato specificando nella stessa il capo di incolpazione e la richiesta di applicazione della sanzione.
8. Il Procuratore Federale interviene nei due gradi di giudizio illustrando le proprie conclusioni, formula le relative richieste sanzionatorie ed ha il diritto di replicare e di chiedere che siano rivolte determinate domande all'incolpato.
9. Il Procuratore Federale, o il suo sostituto, dovrà intervenire alle sedute del Giudice di primo grado formulando le conclusioni specifiche.
10. Il Procuratore Federale può proporre impugnazione avverso le decisioni degli Organi Giudicanti. L'atto di impugnazione dovrà essere depositato, entro 15 giorni liberi successivi alla comunicazione del provvedimento, presso la Segreteria dell'Organo che ha pronunciato il provvedimento.
11. Il Procuratore Federale può avvalersi, quando lo ritenga opportuno, della collaborazione di un sostituto, che collabora con lui alle indagini e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, anche nel caso di impegni contemporanei del suo incarico. Il sostituto viene nominato dal Consiglio Federale contestualmente al Procuratore Federale. Qualora il sostituto risulti non nominato al momento della approvazione del presente regolamento di Giustizia Sportiva, verrà nominato nel più breve tempo possibile dal Consiglio Federale.
12. Il Procuratore federale, in materia di doping, dovrà collaborare con l'Ufficio della Procura del C.O.N.I. ed informarla di ogni violazione in materia.
13. La difesa degli incolpati, e di coloro che comunque sono soggetti ad accertamenti ed indagini, è assicurata con il patrocinio di difensori o di se stessi, con deposito di memorie e documenti o con quant'altro assicuri il contraddittorio sulle questioni in esame. La difesa ha facoltà di svolgere ulteriori indagini ed individuare elementi di prova in suo favore da sottoporre al Procuratore Federale.

ARTICOLO 27
IL PROCEDIMENTO DAVANTI GLI ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

A) IL GIUDICE DI PRIMO GRADO

1. Il procedimento disciplinare per la violazione delle norme statutarie, regolamentari e delle disposizioni degli Organi federali o per il mancato rispetto dei principi di lealtà, correttezza e disciplina, in relazione all'attività sportiva, è instaurato su deferimento al Giudice di primo grado da parte del Procuratore Federale. Il procedimento su ricorso è avviato all'esito dell'istruzione preliminare svolta dal Procuratore federale.
2. Gli atti di deferimento sono indirizzati dal Procuratore Federale al Giudice di primo grado.
3. Con propria ordinanza il Presidente dispone l'instaurazione del giudizio nei confronti del deferito designando tra i componenti dell'organo di giustizia un relatore. Dispone, altresì, che la contestazione, sia comunicata, da parte della Segreteria, con lettera raccomandata AR:
 - a) al deferito, in modo da consentire all'interessato la pienezza del diritto di difesa;
 - b) alle parti interessate in caso di ricorso
4. La contestazione dovrà contenere:
 - a) l'indicazione specifica dei fatti contestati
 - b) la richiesta di applicazione di pena formulata dal Procuratore Federale
5. Copia della contestazione verrà trasmessa, nei medesimi termini e modi:
 - a) al Procuratore Federale;
 - b) al ricorrente
6. L'ordinanza di instaurazione del giudizio conterrà l'indicazione:
 - a) del giorno, da fissarsi non prima di 20 giorni e non oltre i 40 giorni dalla data di arrivo al Presidente;
 - b) dell'ora;
 - c) del luogo della riunione dell'organo di giustizia.
7. Della richiesta di deferimento e con termine difensivo di giorni 20 liberi fra la comunicazione del deferimento e la data dell'udienza, deve essere incluso l'invito a nominarsi un difensore. I venti giorni decorrono dalla ricezione del plico raccomandato o, in difetto di ricezione alla data del primo accesso del messo postale presso il domicilio eletto del deferito o in difetto di elezione presso la sua residenza o, in difetto, dalla data di ricezione del plico presso la Società di appartenenza.
8. E' in facoltà del Presidente di convocare per la seduta, in cui sarà discusso il caso, tutti coloro la cui testimonianza appaia indispensabile ai fini della decisione.
9. Le parti possono farsi rappresentare da persone di loro fiducia munite di apposita procura speciale.
10. Le parti interessate possono:
 - a) prendere visione di tutti gli atti del procedimento ed estrarne copia;
 - b) inviare sino a dieci giorni prima della data della riunione memorie difensive e controdeduzioni scritte;
 - c) produrre documenti;

- d) chiedere che sulle circostanze di fatto, rilevanti ai fini della decisione, siano sentiti testimoni, i cui nominativi devono essere indicati con apposita lista da depositarsi nella Segreteria della Commissione sino a dieci giorni prima della riunione.
11. Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione, ed in caso di sua assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente
 12. Terminata la discussione, la Commissione procede alla deliberazione della decisione. Del dispositivo della decisione è data immediata lettura che vale come notificazione per gli interessati presenti all'udienza.
 13. Le decisioni debbono essere motivate e sono sottoscritte dal Presidente e dal Relatore.
 14. La decisione deve essere comunicata a mezzo di raccomandata A.R. a cura della Segreteria anche al Procuratore Federale, ed alla Società presso il quale il tesserato è iscritto.
 15. La Giudice di primo grado, nel caso non dovesse rilevare nei fatti denunciati violazioni a quanto previsto all'art. 1, dichiara il non luogo a procedere, dandone comunicazione al Procuratore Federale, il quale può impugnare, entro 15 giorni dalla comunicazione, tale decisione presso la Commissione di Appello, la quale, qualora ritenga che nei fatti denunciati possa configurarsi una o più violazioni, rinvia al Giudice di primo grado indicando le motivazioni per le quali si richiede il riesame di tutti gli atti relativi al caso.

B) LA COMMISSIONE DI APPELLO

1. Contro le decisioni del Giudice di primo grado è ammesso ricorso alla Commissione di Appello da parte del soggetto sanzionato o dal Procuratore Federale. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre ricorso anche i terzi portatori di interessi indiretti compreso l'interesse per un miglior piazzamento nella manifestazione stessa.
2. Il ricorso deve essere presentato, a pena di irricevibilità, nel termine di 20 giorni successivi alla data della notifica della decisione di 1° grado, con la ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa nella misura stabilita dal Consiglio Federale, all'Organo di Giustizia Sportiva che ha emesso il provvedimento, il quale trasmetterà tutti gli atti relativi alla Commissione di Appello.
3. Il Presidente della Commissione di Appello nomina il relatore e fissa la riunione per la trattazione dello stesso. Di questo provvedimento, a cura della Segreteria, è data comunicazione:
 - a) alle parti interessate;
 - b) al Procuratore Federale
4. Il procedimento è regolato dalle norme di cui al giudizio di primo grado, in quanto applicabili. La Commissione di Appello decide in base agli atti acquisiti nel procedimento di I° grado.
5. Gli appelli devono esporre, a pena di inammissibilità, i motivi di censura in fatto e/o in diritto della decisione impugnata. L'appellante non può dedurre nuove prove, salvo che dimostri di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile, o l'organo d'appello non le ritenga indispensabili ai fini della decisione.
6. La decisione della Commissione di Appello è definitiva.

7. Nei procedimenti di appello non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, debbono essere rigettate d'ufficio.
8. La Commissione d'Appello:
- a) se valuta diversamente in fatto o in diritto, le risultanze dei procedimenti di prima istanza, riforma in tutto od in parte le decisioni impugnate decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico del reclamante, ad eccezione degli appelli presentati dal Procuratore federale a seguito di decisioni di 1° grado ritenute non congrue;
 - b) se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità dell'appello in primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;
 - c) se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dal Giudice di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;
 - d) se rileva che gli Organi di primo grado non hanno provveduto su tutte le domande loro proposte, non hanno preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non hanno in alcun modo motivato la propria decisione o hanno in qualsiasi modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;
 - e) se rileva motivi di nullità nella decisione di primo grado, rinvia gli atti al giudice;
 - f) se rileva che l'appellante è stato contumace in primo grado per causa a lui non imputabile dispone, su richiesta dello stesso appellante, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
 - g) se lo ritiene assolutamente necessario dispone d'ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
9. Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di 1° grado.

C) DISPOSIZIONI COMUNI

1. In tutte le fasi del procedimento sia istruttorio che dibattimentale il soggetto a carico del quale è instaurato il procedimento può farsi assistere e difendere da persona fornita di apposito mandato.
2. Le parti interessate possono prendere visione di tutti gli atti del procedimento e richiederne copia nei procedimenti avanti agli Organi Collegiali. Essi possono, inoltre, inviare sino a 10 giorni prima della data della riunione memorie difensive o documenti.
3. Le parti possono chiedere che sulle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione siano ascoltati testimoni i cui nominativi debbono essere depositati presso la Segreteria dell'organo di giustizia nei termini previsti dal precedente comma.
4. In caso di convocazione da parte degli organi di giustizia i tesserati della F.I.T.D.S., ad eccezione dell'incolpato, sono tenuti a rispondere e la mancata presentazione o risposta senza giustificato motivo costituisce infrazione disciplinare.
5. Il Presidente degli organi di giustizia dirige la riunione e regola la discussione.
6. Terminata la discussione l'organo di giustizia provvede alla deliberazione della decisione. Del dispositivo della decisione è data immediata lettura che vale come notificazione per gli interessati presenti all'udienza.

- 7 . Le decisioni debbono essere motivate e sono sottoscritte dal Presidente e dal Relatore.
8. Il testo integrale della decisione deve, entro 20 giorni dalla deliberazione, essere depositato presso la Segreteria federale. Dell'avvenuto deposito sarà data comunicazione a cura del Segretario alle parti, al Procuratore Federale perché provveda agli adempimenti necessari per la pubblicazione integrale della decisione stessa tra gli atti ufficiali della Federazione.
9. Nella scelta e nella determinazione dell'entità della sanzione disciplinare gli Organi giudicanti devono indicare:
 - a) in quale ipotesi rientri il fatto oggetto del giudizio;
 - b) le norme regolamentari applicate nel caso in cui l'infrazione disciplinare non sia espressamente prevista nel Capo II.
10. La F.I.T.D.S ed i suoi Organi possono essere rappresentati in ogni procedimento.
11. I singoli procedimenti dovranno concludersi in un lasso di tempo non superiore ai 3 mesi. Il termine decorrerà rispettivamente:
 - a) dall'atto di deferimento del Procuratore Federale per l'attività dell'Organo di primo grado;
 - b) dal ricevimento dell'atto di impugnazione per l'Organo di Appello.
12. Le controversie devono essere discusse in pubblica udienza.
13. I giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

D) COMPETENZA FUNZIONALE

1. Gli Organi della Giustizia sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 del Codice di Procedura Penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso Codice.
2. Le copie degli atti trasmessi dalla Magistratura dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi di Giustizia con la massima riservatezza.

E) SISTEMA DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ARBITRATO PER LO SPORT

1. Le controversie che contrappongono la F.I.T.D.S a soggetti affiliati o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, Istituito presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione, o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale. Restano escluse dalla competenza del predetto Tribunale le controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda e quelle in materia di doping.
2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, nella prima udienza arbitrale, a tentativo obbligatorio di conciliazione.

3. Il procedimento è disciplinato dal Codice di risoluzione delle controversie sportive emanato dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva.
4. E' ammessa la facoltà di ricorrere all'Alta Corte di Giustizia Sportiva secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI.

ARTICOLO 28 LA REVISIONE

1. Le decisioni definitive degli Organi di Giustizia possono essere impugnate per revisione. Le sentenze impugnabili per revisione sono soltanto quelle divenute irrevocabili per qualunque causa (per essere stati esperiti i mezzi d'impugnazione previsti dal presente regolamento o per scadenza dei termini per ricorrere in appello)
2. Si può proporre la revisione:
 - a) in caso di sopravvenienza di nuove prove di non colpevolezza;
 - b) in caso di falsità in atti o in giudizio o di altro fatto previsto come infrazione;
 - c) in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza con quelli di altra sentenza irrevocabile.
3. La revisione non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali la esclusione di aggravanti o la modifica, qualitativa o quantitativa della pena. E' esperibile infine senza limite di tempo.
4. La domanda deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata unitamente a eventuali atti e documenti presso la Commissione d'Appello. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto sulla base di sentenza di non doversi procedere o sentenza di assoluzione.
5. Quando la richiesta è proposta fuori dai casi previsti ovvero risulti manifestamente infondata, la Commissione d'Appello dichiara l'inammissibilità della richiesta stessa.
6. La Commissione d'Appello può in qualunque momento disporre con ordinanza la sospensione dell'esecuzione della sanzione.
7. Per il giudizio di revisione si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 27.
8. In caso di accoglimento della richiesta di revisione l'organo suddetto revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento con provvedimento non impugnabile.
9. Si pronuncia con provvedimento non impugnabile anche nell'ipotesi di rigetto della richiesta di revisione.

ART. 29 ESECUTORIETÀ DELLE DECISIONI

1. Tutte le decisioni pronunciate dagli Organi giudicanti sono immediatamente esecutive anche se, in virtù delle norme regolamentari, non sono ancora passate in giudicato.

2. La presentazione di una impugnativa non sospende l'immediata esecutività della decisione.
3. Il Collegio giudicante di secondo grado, peraltro, ove sussistano circostanze particolarmente gravi, può disporre la sospensione della esecuzione.
4. La sospensione dell'esecuzione deve essere richiesta espressamente dal ricorrente che impugna la decisione di primo grado, con pagamento di ulteriore apposita tassa nella misura stabilita dal Consiglio Federale.
5. La richiesta di sospensione dell'esecuzione non è ammessa nell'ipotesi di provvedimento che commini la squalifica per una giornata di gara.
6. Nei casi di inammissibilità della richiesta di sospensione è prevista la restituzione della tassa pagata con lo stesso provvedimento da parte dell'Organo di Giustizia che ha rilevato l'inammissibilità.

CAPO V

I PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

ARTICOLO 30 LA GRAZIA

1. La grazia presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata e trattasi di un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato tesserato.
2. Competente alla concessione è il Presidente della Federazione.
3. Deve, comunque, risultare scontata almeno la metà della sanzione erogata dopo di che il provvedimento di clemenza potrà condonare in tutto o in parte la sanzione residua ovvero potrà commutarla in altra più lieve. In ogni caso, il provvedimento di grazia non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento stesso non disponga diversamente.
4. La grazia, a differenza dell'amnistia, non cancella l'illecito disciplinare.
5. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta del tesserato, inviata per raccomandata A.R. e indirizzata al Presidente della Federazione.

ARTICOLO 31 L'AMNISTIA

1. Il Consiglio Federale ha la facoltà di concedere l'amnistia in occasioni eccezionali.
2. L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e, se vi è stata condanna, ne fa cessare l'esecuzione. Fa cessare anche le sanzioni accessorie.

3. Nel concorso di più violazioni si applica alle singole infrazioni per i quali è concessa.
4. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.

ARTICOLO 32 L'INDULTO

1. L'indulto può essere concesso dal Consiglio Federale in occasioni particolari.
2. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale, non presuppone una condanna irrevocabile e non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente; condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata.
3. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale, salvo nei casi in cui la delibera del C.F. non disponga diversamente.
4. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva salvo che il provvedimento disponga diversamente.
5. Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.

ART. 32 BIS DISAPPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle norme sportive Antidoping.

ARTICOLO 33 RIABILITAZIONE

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. E' emesso dalla Commissione di Appello Federale, su istanza del sanzionato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
 - b) che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.

3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Commissione d'Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
4. La Commissione di Appello si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria della Federazione che provvede alla trascrizione nel casellario federale. Provvede inoltre, nel termine di 7 giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R..
5. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
6. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro 7 (sette) anni un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a 2 (due) anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Commissione d'Appello su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che commina la nuova condanna.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 34

IL COLLEGIO ARBITRALE

1. Il procedimento è instaurato su istanza scritta e motivata dalla parte, da effettuarsi mediante lettera indirizzata al Presidente Federale, comunicando nel contempo il nominativo del componente del Collegio di propria spettanza.
2. La comunicazione deve determinare:
 - a) l'oggetto della controversia;
 - b) i quesiti che si intendono sottoporre al giudizio degli arbitri;
 - c) le conclusioni che si intendono affidare al Collegio arbitrale;
 - d) le generalità dell'arbitro prescelto (che deve contestualmente dichiarare di accettare l'incarico) con l'invito all'altra parte a procedere alla designazione del proprio arbitro entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;
 - e) l'indicazione di uno o più nomi per l'incarico di Presidente ed altrettanto dovrà fare la controparte in occasione dell'atto di nomina del proprio arbitro.
3. La controparte, nell'atto di nomina del proprio arbitro che deve essere parimenti comunicato a mezzo raccomandata alla parte proponente (con accettazione contestuale dell'arbitro designato), può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni.
4. Il Presidente del Collegio verrà nominato dagli arbitri e scelto tra i nominativi indicati dalle parti nel corso di apposita riunione che, comunque, dovrà tenersi entro il termine massimo di 20 giorni dalla ricezione dell'atto di nomina dell'arbitro della controparte.

5. Il Presidente della Commissione di Appello provvederà, in caso di disaccordo, alla nomina del Presidente del Collegio nonché dell'arbitro della parte che non avesse provveduto alla nomina .
6. Le funzioni di Segretario saranno espletate da uno degli arbitri, su incarico del Presidente del Collegio.
7. Le parti possono farsi assistere da un legale o persona di fiducia munita di delega. Le parti possono essere sentite se ne fanno espressa richiesta e possono, altresì chiedere l'ammissione di eventuali prove testimoniali.
8. Il Collegio dovrà decidere la controversia compiendo tutti gli atti di istruzione necessari e dovrà emettere il lodo entro 60 giorni dalla data di costituzione del Collegio.
9. Il lodo è deliberato a semplice maggioranza e dovrà contenere:
 - a) l'indicazione delle parti;
 - b) l'esposizione sommaria dei motivi;
 - c) il dispositivo;
 - d) l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;
 - e) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta.
10. Il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti; è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
11. Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina entro 30 giorni dalla indisponibilità dell'arbitro e ciò non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.
12. Le dimissioni pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano alcuna efficacia sulla decisione stessa.
13. Del lodo viene data tempestiva comunicazione ufficiale alle parti dalla Segreteria della F.I.T.D.S.
14. La parte soccombente è tenuta ad adempiere nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei trenta giorni successivi alla data di comunicazione del lodo. La mancata esecuzione del lodo da parte del soccombente integra una ipotesi di infrazione disciplinare. La Segreteria Federale trascorsi trenta giorni dal deposito del lodo senza che la condanna emessa dal Collegio abbia ricevuto esecuzioni, informa del fatto il Procuratore Federale per l'esercizio dell'azione disciplinare.
15. I componenti degli Organi di Giustizia Sportiva non possono far parte del Collegio Arbitrale.
16. Per quanto non previsto si applicano gli artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile.

ARTICOLO 35
FUNZIONE CONSULTIVA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Su richiesta scritta del Consiglio Federale indirizzata al Giudice di primo grado e al Presidente della Commissione di Appello in ordine ad interpretazione delle norme regolamentari, i predetti organi di giustizia in seduta congiunta, esprimono il loro parere. Le modifiche alle norme regolamentari devono essere deliberate dal Consiglio Federale e sottoposte all'approvazione del C.O.N.I..
2. La riunione è presieduta dal Presidente della Commissione d'Appello o in sua assenza dal Presidente del Giudice di primo grado. Nel caso di pareri che abbiano riguardo a disposizioni del presente Regolamento che investano il Procuratore Federale, quest' ultimo sarà invitato alle riunioni.
3. La richiesta di parere deve contenere la formulazione chiara del quesito ed essere inoltrata ai Presidenti degli organi di giustizia; il Presidente della Commissione d'Appello dispone la convocazione dei due organi in seduta comune.
4. Il relatore è nominato dal Presidente della Commissione d'Appello e renderà la propria relazione articolata nella seduta degli organi riuniti.
5. Il testo del parere sottoscritto dal presidente della e dal relatore è rimesso al Presidente Federale.

ARTICOLO 36 NORMA TRANSITORIA

1. I procedimenti disciplinari già instaurati all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento proseguono secondo le norme procedurali preesistenti.